



Il Sindaco

Como, 12 marzo 2018

Al Consigliere Comunale
Fulvio Anzaldo

SEDE

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data 05/03/2018 prot. 13100
trasmetto, l'allegata nota di risposta dell'Assessore Francesco Pettignano.

Cordiali saluti

Dott.  Landriscina



Como, 12 marzo 2018

COMUNE DI COMO
ASSESSORE AL PATRIMONIO E DEMANIO

prot. 14702 del 12 marzo 2018

Al Sindaco
Dott. Mario Landriscina
Sede

OGGETTO: RISCONTRO ALL'INTERROGAZIONE DEL CONS. ANZALDO N. PG 13100/18 IN MERITO A PRONUNCIA DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL LIDO DI VILLA OLMO ALLA SPORT MANAGEMENT DI VERONA

In relazione all'interrogazione in oggetto, allego risposta predisposta dalla dott.ssa Tosetti, dirigente del settore Patrimonio e responsabile della procedura di aggiudicazione e decadenza, risposta che condivido rispetto ai quesiti, meramente giuridici e procedurali, posti dal cons. Anzaldo.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, invio cordiali saluti,

L'ASSESSORE

Francesco Pettignano

Settore Patrimonio – Segreteria assessorile
Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 COMO

Tel 031.252024 - fax 031.252484 – segreteria.pettignano.francesco@comune.como.it – comune.como@comune.pcc.como.it;



COMUNE DI COMO
SETTORE PATRIMONIO

Comune di Como	
Unità di protocollazione n.°	
N.°	14702
del	12 MAR 2018
Classificazione	Assegnato a:
IRP	ERINERCO

Como, 12 marzo 2018

Egr. Sig. SINDACO
Comune di
Como
S e d e

OGGETTO: Interrogazione del consigliere Anzaldo n. PG 13100 del 5.3.2018 in merito a pronuncia decadenza concessione Lido Villa Olmo

In ordine alla interrogazione di cui all'oggetto e alla richiesta di chiarimenti formulata dal Cons. Anzaldo, si relaziona come segue:

- **1° quesito** – viene chiesto di conoscere quali siano le motivazioni giuridiche in base alle quali si ritiene che l'aver omesso di dichiarare una condanna non definitiva contravvenga all'obbligo di dichiarare *“di non avere riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall'art. 32 bis, ter e quater c.p., alla quale consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione”*.

L'avviso d'asta per la concessione d'uso del compendio “lido di Villa Olmo” prevedeva espressamente detto obbligo, in aggiunta e distintamente (si vedano punti “e” ed “l” del modello di dichiarazione) rispetto a quello di dichiarare l'esistenza di condanne passate in giudicato. Ciò significa che il bando intendeva riferirsi indistintamente a tutte le condanne subite (anche se emesse in primo grado) per i reati di cui agli art. 32-bis, 32-ter e per quanto qui rileva in particolare 32-quater c.p. L'intento era evidentemente quello di valutare, in aggiunta alla specifica mancanza di cause *ope legis* ostative alla partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti morali per accedere alla contrattazione con la pubblica amministrazione.

Per l'effetto di tale previsione il legale rappresentante della società risultata in seguito aggiudicataria sottoscriveva, in data 9 dicembre 2016, la predetta dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà. In merito a tale dichiarazione venivano effettuati gli opportuni controlli, mediante richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como del certificato dei carichi pendenti. All'esito di tali controlli, risultati in prima istanza negativi, con determinazione n. 1217 r.g. del 23 giugno 2017, l'asta veniva definitivamente aggiudicata.

Avverso tale aggiudicazione, in data 26 luglio 2017, la società Villa Olmo Lido snc depositava ricorso avanti al TAR Lombardia. Nel predetto ricorso veniva contestato che il rappresentante legale della Sport Management avrebbe rilasciato falsa attestazione con riguardo al fatto di non avere, alla data di presentazione della domanda, riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall'art. 32 bis, ter e quater c.p.

Alla luce di ciò è stato condotto dall'ufficio legale di questa amministrazione un supplemento di istruttoria, presso il Tribunale di Verona, ed è stata verificata l'esistenza, alla data della istanza di partecipazione all'asta, di una sentenza di condanna pronunciata dal medesimo Tribunale il 28 aprile 2014 nei confronti del legale rappresentante di Sport Management.

Si osserva in primo luogo come la stazione appaltante goda di ampia discrezionalità nella formulazione dei bandi di gara, al fine di raccogliere quanti più elementi possibili per valutare l'affidabilità del contraente, in particolare in un ambito delicato, quale quello della concessione di beni pubblici, che presuppone un rapporto fiduciario tra l'ente concedente e il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, l'integrità morale.

Il bando, che come noto riveste carattere di "*lex specialis*", vincola, peraltro, non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarlo. Peraltro per consolidata giurisprudenza in materia, "*i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all'importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità professionale, avendo l'obbligo di menzionare tutte le sentenze penali di condanna*" (Cons. St., sez. V, 30 novembre 2015, n. 5403).

Ciò posto, è indubbio che la società aggiudicataria abbia prodotto in sede di gara una dichiarazione non veritiera. Oggetto della contestazione mossa alla società, non è pertanto l'asserita incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione discendente dalla condanna subita, quanto l'essere incorsi in una dichiarazione non corrispondente alla realtà dei fatti, il cui corollario non può che essere l'applicazione dell'art. 75 del DPR 445/2000, secondo cui: "*qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*".

A ciò si aggiunga il disposto dell'art. 13, comma 14 della concessione sottoscritta dal legale rappresentante di Sport Management, secondo cui il contratto stesso sarebbe stato sottoposto di diritto a decadenza laddove fosse stata accertata la non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.

A sostegno della legittimità dell'azione amministrativa condotta dal Comune, si veda ex plurimis, Cons. St., sez. V, 29 aprile 2016, n. 1641, secondo cui "*La mancanza della dichiarazione circa la condanna subita, che la rende inaffidabile a fronte di un preciso e inequivocabile obbligo stabilito*

dalla lex specialis, giustifica l'esclusione, indipendentemente da ogni valutazione sulla gravità e sulla moralità professionale dell'impresa, essendo la completezza e la veridicità della dichiarazione sui requisiti per la partecipazione alla gara e, in particolare, quelli inerenti alle condanne subite valori in sé, presidiati dalla più grave sanzione espulsiva in danno del dichiarante infedele, quali significative manifestazioni e, insieme, massime garanzie dell'irrinunciabile interesse pubblico alla trasparenza nelle pubbliche gare".

- **2° quesito** – viene chiesto di conoscere se la condanna emessa dal Tribunale di Verona a carico del legale rappresentante di Sport Management s.p.a. sia stata impugnata e, nel caso, se sia stata riformata nei successivi gradi di giudizio, oppure se detta condanna sia divenuta irrevocabile.

Dalle informazioni assunte, ed in particolare secondo quanto comunicato dall' avvocato di Sport Management con nota 21.11.2017 prot.64952, risulta che il legale rappresentante della Sport Management sia stato assolto dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 03.04.2017. Sentenza pertanto intervenuta in seguito alla dichiarazione di assenza di condanne sottoscritta in data 9 dicembre 2016. Non si ha contezza di eventuali successivi gradi di giudizio.

Nella speranza di aver risposto con la massima completezza ai quesiti posti e rimanendo a disposizione per ogni altro chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Dott. Rossana Fosetti

